**Intervento in occasione del Convegno a Ravello il 24 e 25 marzo 2023.**

**<<Diritto e bellezza. Verso l’altrove.>>**

**Ringrazio vivamente gli organizzatori per l’invito e per lo stimolo a riflettere, indotto dall’interessante argomento; ringrazio il professore Fasolino, che si è accollato l’onere della organizzazione; prima ancora, vorrei nel mio piccolo ricordare anche io il professor Palma, scomparso di recente, con il quale avevo sostenuto l’esame di istituzioni di diritto romano, ormai oltre tre decenni fa, nel lontano 1987 alla Università di Fisciano, del quale ricordo il garbo, la signorilità, la professionalità, sia da docente che da avvocato del foro amministrativo.**

**Saluto il Ministro, il Presidente del Consiglio di Stato Presidente Maruotti, il Presidente Patroni Griffi, oggi giudice costituzionale, il Professor Irti e tanti altri illustri partecipanti al convegno.**

**“L’articolo 9 della Costituzione tra cultura e ambiente.”**

**\***Il presente lavoro fa parte degli atti del convegno tenuto a Ravello il 25 marzo 2023, la cui raccolta  sarà dedicata alla memoria del professor Antonio Palma.

**1.L’articolo 9.**

“*La bellezza salverà il mondo*” da L’Idiota di Dostoeevskij, ma chi salverà la bellezza?

L’art. 9 della attuale Costituzione inserito tra i principi fondamentali recita quanto segue.

***“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca tecnica e scientifica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.”***

Nel 2022 è stato aggiunto il riferimento alla tutela dell’ambiente, alla biodiversità e agli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. Inoltre la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

Tale articolo deve considerarsi la vera *Tête de chapitre* della Costituzione.

In un unico articolo trovano spazio lo Stato (per implicito o presupposto), la Repubblica, la Nazione: è la Costituzione culturale della Nazione italiana.

Questo articolo, un poco casuale e inconsapevole, frutto di una elaborazione non molto approfondita in sede costituente, deve oggi considerarsi il principio dei principi della Costituzione.

Tale articolo è stato inserito tra i principi fondamentali e risentiva delle leggi Croce del 1922 e delle leggi Bottai del 1939, che tutelavano il bello storicoartistico e il bello naturale, improntate ad una visione estremamente statica e conservativa, visione che nell’ottocento aveva faticato a imporsi perché prevaleva la sacralità e inviolabilità del diritto di proprietà con inaccettabilità di imposizioni e vincoli (così anche lo Statuto Albertino del 1848).

Ma a inizio nell’ottocento, (già nel 1802 Editto Doria Pamphili), vi fu il primo editto del 1820 del Cardinale Pacca su antichità e scavi a Roma approvato dal Papa dell’epoca, vi era attenzione a questi temi; da un lato la bellezza del belpaese, il *Grand Tour*, e le testimonianze dei rapimenti di Stendhal, il Viaggio in Italia del Goethe e dei romantici, acuirono la esigenza di tutelare il patrimonio storico, artistico, paesaggistico non nazionale ma mondiale; dall’altro lato, molti Stati spogliati, a differenza degli Stati predatori, sentivano la esigenza di tutela del loro patrimonio storico artistico.

Così le Costituzioni di inizio novecento (la Repubblica di Weimar del 1919, quella spagnola del 1931, portoghese del 1933) iniziavano non solo a porre regole tra gli organi dello Stato,ma anche a declamare valori e principi.

Ma tale articolo è però oggi considerato un *unicum* nelle costituzioni di tutto il mondo.

In sede costituente le attenzioni si spostavano soprattutto sul secondo comma, sulla esigenza di tutela dei monumenti, che si volle poi con termine più ampio, definire “*patrimonio*”, affiancandolo al paesaggio.

Sul primo comma, le attenzioni erano state rivolte soprattutto a impedire straripamenti del nuovo potere autonomistico regionale e a far sì che la tutela conservativa del patrimonio storico artistico fosse estranea alle vicissitudini politiche e amministrative degli enti locali (da qui l’affidamento a istituzioni terze e appartenenti alla amministrazione statale, oggi le Soprintendenze).

La attenzione all’epoca era, pur tra vari contrasti (Moro insisteva in sede costituente per tale stesura, mentre altri erano contrari): 1) per la titolarità soggettiva dei poteri di tutela; 2) dall’altro lato, per la precisione terminologica in un ambito a grande variabilità linguistica.

Perciò alla fine viene menzionata la Repubblica, che è lo Stato amministratore ma non necessariamente, in quanto lo comprende.

E non è casuale il riferimento alla Nazione, in quanto la cultura e il patrimonio storico artistico, insieme a lingua e storia, sono gli elementi costitutivi dello Stato moderno, dopo i tre tradizionali elementi costitutivi dello Stato, che sono popolo, governo e territorio.

Tale articolo, era stato ritenuto subito dopo la Costituzione stonato nella collocazione e infelice nella stesura e fino agli anni sessanta e settanta è risultato in stato di quiescenza o sospensione, considerato come era, da un lato inutile (ha senso dire che la libertà è libera?), o programmatico, mal scritto, e dall’altro lato duplicazione degli articoli 33 e 34 sulla libertà di arte e insegnamento.

Ma gli attacchi al paesaggio e la attenzione ai rischi per l’ambiente, invero provenienti da fonti di derivazione internazionale ed europea (il “*risveglio* *delle coscienze*”) hanno determinato che la natura camaleontica di tale principio e la vitalità della carta costituente sprigionassero, anche grazie al lavoro della dottrina e della Corte Costituzionale, tutte le loro potenzialità.

Da tale base, il Melis nel 1975 segnalava il sempre maggiore interesse per le potenzialità normative dell’articolo 9, anche perché da esso prendono partenza istituti caratterizzanti, allora e oggi, dell’intero ordinamento giuridico.

Già negli anni settanta Giannini, partendo proprio dall’art. 9 e dall’art. 32, dalla previsione della tutela del paesaggio, riusciva a intravedere un embrione di diritto ambientale, diviso tra salute, paesaggio, governo del territorio e limiti alle attività di impresa.

Sia i consensi che le critiche all’articolo sono dovuti alla sua natura ambigua e alla attitudine della Costituzione a essere vivente nell’ordinamento giuridico, un organo respiratore: esiste la Costituzione vivente (insegna il professor Grossi), oltre che rigida, flessibile o materiale, perché essa vive all’interno dell’ordinamento o degli ordinamenti.

In un unico articolo, sono compresi quattro concetti e due commi apparentemente distinti e distanti: cultura, ricerca scientifica e tecnica, paesaggio e patrimonio storico e artistico della nazione.

Sono però concetti intrinsecamente connessi: la bellezza dei paesaggi da Dante e Leonardo a Raffaello e a Petrarca, dal Manzoni al Leopardi, viene immortalata nei dipinti, nelle poesie e prose, nella letteratura, nella musica, viene permeata dalla architettura sicchè, in modo continuo, anche il paesaggio diventa patrimonio alla pari della storia e dell’arte.

Pur apparendo quindi tali concetti separati e uniti in modo episodico o rapsodico, l’articolo è un tutt’uno, che con un moto circolare va dal primo comma al secondo e ritorna al primo, in quanto in Italia la cultura passa attraverso le ricchezze della bellezza della terra, del paesaggio, dei paesaggi, e dell’infinito patrimonio storico e artistico della nazione.

Ma il soggetto è sempre la Repubblica; il secondo comma è ritenuto un mezzo per attuare il fine dello sviluppo della cultura di cui al primo comma.

Il disegno dell’art. 9 è oggi ritenuto di straordinaria importanza perché non solo prescrive un dovere per i pubblici poteri, ma sprona anche ogni singolo cittadino a farsi carico in modo attivo e non solo contemplativo della bellezza del nostro Paese. Un impegno ancora più attuale, in tempi di globalizzazione, massificazione, rischio di estinzione di intere civiltà (pensiamo alle recenti richieste di patrimonio culturale immateriale presentate all’Unesco dalla Ucraina nel 2022 per il riconoscimento di tradizioni locali), rivisitato di recente con lo sguardo rivolto alla trasmissione di questo patrimonio alle future generazioni.

Esiste un obbligo di conoscenza della nostra storia, della nostra lingua, della nostra arte, iniziando dalle nostre città, dai nostri paesi, dai nostri borghi, ognuno dei quali “*testimonianza*” di tesori straordinari di storia e arte.

Tale immensa ricchezza è elemento costitutivo della identità italiana e merita di essere vissuta con piena consapevolezza del suo valore storico, estetico, economico.

E non è casuale che la sublimazione della portata dell’art. 9 sia stata fatta, a tempi oramai maturi per un bilancio, dal più alto livello dello Stato (discorso che anche la dottrina richiama), dal Presidente Ciampi che nel 2003, in occasione dei premi ai benemeriti della cultura e dell’arte, così si esprimeva con parole così belle che meritano di essere riportate integralmente: “*E’ nel nostro patrimonio storico, artistico, nella nostra lingua, nella capacità creativa degli italiani che risiede il cuore della nostra identità, di quella nazione che è nata ben prima dello Stato e che ne rappresenta la**più alta legittimazione. L’Italia che è dentro ciascuno di noi è espressa nella cultura umanistica, nell’arte figurativa, dalla musica, dalla architettura, dalla poesia e dalla letteratura di un unico popolo. L’identità nazionale degli italiani si basa sulla consapevolezza di essere custodi di un patrimonio culturale unitario che non ha eguali nel mondo. Forse l’articolo più originale della nostra Costituzione è proprio l’art. 9 che infatti trova poche analogie nelle omologhe di tutto il mondo. La Costituzione ha espresso come principio giuridico quello che è scolpito nella coscienza di ogni italiano. La connessione tra i due commi è un tratto peculiare: sviluppo, ricerca, cultura, patrimonio formano un tutt’uno inscindibile e anche la tutela deve essere concepita non in senso passivo di protezione ma come valorizzazione, in quanto espressione della missione della nostra patria, su un modo di pensare e vivere al quale vogliamo essere fedeli*”.

“*La promozione della sua conoscenza, la tutela del patrimonio storico e artistico non sono dunque una attività tra le altre perla Repubblica, ma una delle sue missioni, forse la principale, pubblica e inalienabile per dettato costituzionale e per volontà di una identità millenaria*”.

Calamandrei diceva che la Costituzione deve essere presbite, deve guardare lontano, e che essa proviene da lontano, dalle “*grandi voci lontane*”, dal Mazzini, dall’Alfieri, dal Foscolo, dal Manzoni.

Essa in realtà trova le sue radici in una cultura millenaria del passato se possibile ancora più lontana e illustre, e la ritrova nei filosofi greci, negli oratori romani, nel Medioevo, nel Rinascimento, in Dante, Leonardo, Raffaello.

Una Nazione fatta di arte, letteratura, lingua, storia, pittura, scultura, musica che esiste da ben prima dello Stato e della unità di Italia, e che è il portato di una cultura millenaria.

Si tratta della “*Grande bellezza*” : se si può abusare di un pensiero del professor Alpa, è come una città millenaria (come il codice civile e i suoi vari istituti), nella quale esistono vestigia romane, astrazioni e broletti medievali, cattedrali romaniche e gotiche, chiese barocco e rococò, i quartieri organizzati dell’ottocento, la architettura razionalista del novecento, il coppedé, i fasci littori, i grattacieli della modernità, così è il codice civile, ma così è anche la nostra cultura millenaria, di tutte le città, borghi, paesi e paesaggi, in una serie di cerchi concentrici ma in una visione unicizzante che tutte le contempla e ne fa il Belpaese, il “*volto amato della Patria*”.

**2.Cultura.**

Non esiste una nozione giuridica precisa di cultura.

Nella visuale della Costituzione la cultura è innanzitutto “*strumento di emancipazione*”.

I recenti studi anche antropologici, sociali, economici, ci avvertono di due nozioni distinte, una più ampia, e una più limitata.

Secondo la prima, essa consisterebbe nelle manifestazioni di espressione della individualità della persona, nelle sue più diverse forme di realizzazione, quale forma di emancipazione dell’individuo; in tal senso, secondo taluni, l’articolo sarebbe anche inutile (artt. 2 e 3 e 33 e 34 Cost.); secondo altra nozione, la cultura non riguarda la libera scelta delle attività dell’individuo, ma le manifestazioni superiori dell’intelletto umano, come arte, scienza, cui aggiungere economia, morale, religione, con il rischio però di compromettere le manifestazioni più popolari delle c.d culture deboli.

Tutto ciò inoltre attiene al delicato equilibrio tra i pubblici poteri e le libertà di espressione degli individui, di ogni individuo.

Prevalendo il criterio selettivo, cultura è testimonianza di civiltà nel senso antropologico di memoria che si tramanda, o meglio al plurale di testimonianze di civiltà.

Missione propria dello Stato è quindi e in ogni caso lo sviluppo della cultura dei cittadini.

**3.Patrimonio**

Patrimonio è la eredità dei patri, un insieme di memorie e testimonianze che ci sono pervenute dai nostri antenati, del quale abbiamo il temporaneo godimento, con l’obbligo di tramandarlo ai posteri.

La eredità è dei padri perché il patrimonio custodisce in sé la memoria della comunità nazionale e le sue radici ideali e materiali, in particolare del territorio in cui si è sviluppata.

Il patrimonio culturale nel senso foscoliano è “*eredità d’affetti*” e di memoria, analogamente a lingua e storia, costante nella tradizione civile e giuridica italiana, con controllo pubblico, ed è parte costitutiva e irrinunciabile della identità nazionale.

La dimensione nazionale esclude che il collegamento con il territorio e la sua memoria siano condizionati dalla frammentazione localistica, così come si esclude la legittimità di distinti regimi di tutela (per esempio, regionali oltre che statali).

Per tale ragione, pur non essendo in assoluto precluso che si possano affidare maggiori potestà agli enti territoriali, anche per il giudice delle leggi, le Sovrintendenze sono istituzioni dell’amministrazione centrale, che, lontane dai poteri degli enti locali, in modo imparziale esprimono le loro valutazioni e giudizi secondo parametri di discrezionalità tecnica.

E’ come se si fosse alla presenza di ideali cerchi concentrici e pluralità di tradizioni e di scuole storico-artistiche o architettoniche, ma la sommatoria di realtà locali, anche diverse, concorre in modo unicizzante alla definizione di patrimonio nazionale, che tutto riassume e come un unico cerchio tutto comprende.

Si tratta di una eredità ricevuta dalle generazioni precedenti e da trasmettere alle generazioni future, in eccezione alla temporanea disponibilità dell’individuo.

Tale patrimonio è costituito da più danti causa, richiede una oggettiva storicità, la sedimentazione nella coscienza collettiva, la oggettivizzazione del giudizio, e si esprime rendendo un dovere attuale la cultura della conservazione, base identitaria materiale e immateriale della coscienza civile.

L’intero patrimonio culturale nazionale è una sorta di “*libro aperto*” (Tolkien).

Con grande utilizzo di strumenti giuridici che hanno altro senso negli altri rami dell’ordinamento (beni, patrimonio, eredità, tutela, valorizzazione, il monumento che diventa documento, testimonianza, fedecommesso, doppia proprietà, vincoli, patrimonio, tesoro), la cultura attinge all’unico e unitario patrimonio storico artistico, archeologico della nostra terra: tramanda ciò che conserva e si conserva ciò che si vuole tramandare*.*

Con riguardo al diritto romano, possono richiamarsi gli istituti della *Utilitas publica legatio o dicatio ad patriam.*

Tra gli strumenti giuridici si distingue la nozione di doppia proprietà. Come diceva Victor Hugo: “*Dans un edifice, il y a deux choses, son usage qui appartient au proprietaire, sa beauté qui appartient a tout le monde”*.

Attraverso la *fictio* della Nazione, il patrimonio nazionale è di tutti *les* *citoyens*, secondo la moderna “*teoria dei beni comuni*”.

**4.Paesaggio**

Pays è il paese, la forma del territorio quale è dalla natura, da opera dell’uomo e dalle reciproche interrelazioni, “*il bello da cartolina*”. Paesaggio, le pays, il paese, la cartolina, l’estetica, il bello visivo, sono quelli citati in poesia e prosa, dalle “*chiare fresche et dolci acque*” del Petrarca, a “*quel ramo del lago di Como*” del Manzoni, al paesaggio da sfondo nel dipinto della Gioconda.

Per il Nordeuropa già nel 500 “i paesaggi”, un paesaggio, erano proprio iquadri raffiguranti i paesaggi e per paesaggio, inteso in senso selettivo, si ritiene che una veduta, per rilevare quale paesaggio, debba essere stata oggetto di contemplazione e riportata e declamata da parte di prosa, poesia, pittura.

Vi quindi è un senso selettivo di paesaggio e uno generale oggi più forte, solo naturale o dovuto ad azione dell’uomo o interrelazione tra natura e attività umane (si pensi ai terrazzamenti cinque terre o costiera amalfitana, Delta del Po, paesaggi agrari padani, dell’olio, del vino, tratturi molisani, abruzzesi, paesaggi archeologici storicizzati dalla Grande Guerra o solo montagne, laghi, colline, coste).

Da noi in Italia vale una visione antropizzata e non solo naturalistica, a differenza del sistema anglosassone (laddove *landscape* è più che altro il paesaggio naturale); per paesaggio si intendono parti del territorio i cui caratteri distintivi derivano dalla natura, dalla storia umana e dalle reciproche interrelazioni.

Essenziale in Italia (non altrove) è il dato storico e non solo estetico del paesaggio.

Nel patrimonio culturale per il codice del 2004 fanno parte: 1) i beni culturali; 2) il paesaggio, con grande variabilità linguistica e terminologica. Insieme ai beni culturali il paesaggio quindi appartiene al patrimonio culturale.

Vi è tuttavia una grande incoerenza tra le enunciazioni di principio e la effettività del diritto (abusi, condoni o scempi in qualche modo autorizzati dal diritto o dalla sua effettività).

Negli anni settanta è dovuta al Giannini la triplice nozione di ambiente connesso al paesaggio: ambiente come tutela della salute dell’uomo dall’inquinamento, tutela del paesaggio, tutela del governo del territorio, ma paesaggio e ambiente possono anche essere in contrasto tra loro (come dimostrano le polemiche sulla installazione di impianti da fonti rinnovabili in aree tutelate paesaggisticamente).

Il paesaggio e i paesaggi italiani dai lavori della Costituente venivano definiti come patrimonio non nazionale ma di interesse mondiale.

**5.Ambiente**

L’ambiente è l’*ambiens*, ciò che sta attorno.

Come osservava il professore Beniamino Caravita di Toritto nel suo manuale, è stata scomodata la Accademia della lingua francese per una esatta definizione di ambiente: l’insieme di tutti gli agenti fisici e chimici che in un determinato momento condizionano la vita dell’uomo e di tutti gli esseri viventi.

In esso vengono compresi i seguenti istituti o beni, accoppiati in modo più o meno casuale o per convenzione: valutazioni, rifiuti, acqua, aria, clima, danno, etc e aria, acqua, terra, clima.

Ecologia è la casa dell’uomo, la Terra, il Pianeta, il “*Creato*”.

Ricordiamo la Enciclica del 2015 di Papa Francesco “*Laudato si*”, nella quale osservava che l’uomo è fatto di terra, acqua, aria;il Paparicordala bellezza del creato, evocata nel “*Cantico delle creature*” da San Francesco; e che “*la bellezza delle piccole cose* (il sole, la luna, la terra, le montagne) *non sono che il segno della bellezza di Dio*” (Sant’Agostino).

Siamo al cospetto di un rapporto giuridico nuovo (o forse antico: già i romani avevano attenzione all’ambiente, alla natura, al sacro): rapporto uomo-natura.

Per la tutela dell’ambiente va oggi sottolineata la importanza dell’ordinamento internazionale, in quanto contano i *new comers*, i nuovi paesi inquinanti, non rilevando in questo momento, dal punto di vista quantitativo l’Europa, se non per il modello di civiltà giuridica che è in grado di trasmettere, rilevando l’inquinamento dell’aria e del clima della intera industria europea in modo quasi infinitesimale.

Nell’ordinamento internazionale dal 1986 rapporto Brundtland per l’ONU segna il momento del risveglio, la attenzione dell’ordinamento internazionale, ma in Europa rinveniamo la normativa più avanzata e raffinata in materia di tutela ambientale (per esempio quella dei tedeschi).

Per i tedeschi l’oggetto della tutela ambientale è il mondo dopo “*Nachwelt*”. Questo è forse il senso dell’”*altrove*” evocato nel titolo del convegno dal compianto professore Palma.

L’uomo diventa membro di una collettività senza spazio e senza tempo, in una visione antropocentrica ed ecocentrica al contempo e non è detto che tali visioni debbano per forza essere in contrapposizione.

Si tratta di un rapporto dell’uomo con un partner nuovo, inanimato, la Natura.

Dico al Professor Irti che oggi Santoro Passarelli direbbe nelle sue Dottrine generali del diritto civile, nelle quali scolpiva gli istituti giuridici, che siamo a fronte di “*doveri attuali avverso diritti futuri di soggetti futuri*”, i nostri nipoti, i nostri pronipoti, di coloro che neanche conosciamo e forse non conosceremo.

La sfida è di portare in ogni angolo della terra le esigenze del rispetto dell’ambiente, anche di norme articolate e complesse, per un interesse superiore, così come dopo la rivoluzione francese e il codice napoleonico, si diffusero i principi di uguaglianza e libertà in ogni angolo del Pianeta.

La riforma costituzionale dell’articolo 9 del 2022 è dovuta anche alla maturata consapevolezza, sia pure tardiva, della esigenza di tutela dell’ambiente “*nell’interesse delle future generazioni*”.

Nei diversi commi dell’art. 9 come ora novellato si mutua il soggetto, la Repubblica e si aggiungono le future generazioni.

Con la riforma del 2022, alla quale abbiamo dedicato, con il compianto Presidente Frattini a giugno 2022 un convegno al Consiglio di Stato con particolare riguardo alla tutela degli animali, si conciliano l’antropocentrismo e l’ecocentrismo, si tutela la biodiversità anche umana, la diversità culturale, di religioni, lingue, tradizioni, anche di medicine; si contrasta la rapina ecologica e si tutela la bellezza naturale.

Papa Francesco aveva, nel 2019 con la Esortazione apostolica “*Querida Amazonia*”, espresso quattro sogni: tutela dei più deboli, delle ricchezze culturali, delle bellezze naturali, dialogo tra religioni.

Oggi, va ripensato il rapporto tra natura e profitto, tra guerra e pace, tra uguaglianza e diversità, ma solo la cultura e la bellezza costituiscono un antidoto alle bruttezze e ai mali del mondo.

**6.Conclusioni.**

Ora, in tempo di crisi mondiale e di globalizzazione, di guerre e bruttezze, mancanza di rispetto per i patrimoni culturali e per l’ambiente, e per l’uomo in tutte le sue manifestazioni, dinanzi a scenari che a volte temiamo come apocalittici e che però non debbono lasciarci abbandonare la speranza del futuro, che va costruito, è chiaro il monito di Indro Montanelli, il quale diceva che soltanto coloro che conoscono la propria storia possono immaginare il loro futuro.

Tale articolo affonda le radici nel passato, ma non solo nei lavori preparatori alla Costituzione né solo nel periodo di nascita dello Stato italiano, ma nell’Umanesimo, nella nostra cultura, ricchezza, patrimonio, fatto di identità millenarie.

E si proietta nei millenni, in quanto, in un sistema europeo, ma ancora più necessariamente internazionale e mondiale, contribuisce alla tutela della ecologia, della Terra e a rappresentare i diritti e gli interessi delle future generazioni, altrimenti adespoti.

Alla fine quindi, per concludere, l’articolo 9, nato in modo inconsapevole, poggia le ginocchia su millenni di storia e si slancia e si proietta nei millenni.

Il dirittofunge comeinsieme di “*strumenti giuridici*” per governare la esigenza di civiltà e di bellezza, ma richiamerei, nel titolo del convegno, più il dato della missione e quindi di dovere della bellezza, che di diritto alla bellezza.

La bellezza salverà il mondo, ma occorre che il mondo salvi la bellezza e prima ancora che il diritto “*presidi*” le norme poste a tutela della bellezza.

La Costituzione americana prevede in modo forse enfatico, e non è la sola, il diritto alla felicità.

Possiamo dire oggi che la nostra Costituzione afferma la missione della cultura e della bellezza italiana come messaggio planetario da conservare, proteggere, diffondere, tramandare alle future generazioni.

Missione che è prima dello Stato e dei cittadini, e quindi dell’ordinamento, del diritto, inteso come strumento o insieme di strumenti per regolare e proteggere.

Lo Stato deve quindi presidiare la bellezza, la cultura, il paesaggio, il nostro patrimonio, l’ambiente, ma ancora prima deve occuparsi delle norme che questi beni tutelano.

“*Leggi son, ma chi pon mano ad esse?*”

Siamo al cospetto di doveri del legislatore, dei governi, delle amministrazioni, della collettività.

Il diritto esprime sempre non solo diritti o solo doveri, ma diritti e doveri; doveri privati e doveri e poteri pubblici; soprattutto missione della bellezza, della cultura, del rispetto della natura.

In tempi di globalizzazione, omologazione, rischio di estinzione di interi popoli e civiltà, scenari anche apocalittici, appare ormai chiara la missione del nostro Paese, con riflessi sociali, culturali, anche economici.

Come si parla di “*eccezionalismo*” dell’America, per la storia, per la religione (Tocqueville) pur vicini all’Europa e non barbari, lontani da arte e scienze e legati ai problemi pratici e infatti essi hanno espresso al principio il diritto alla felicità, così invece per l’Italia il rapporto è tra diritto e bellezza, il diritto, *rectius* la missione della cultura e della bellezza – bellezza, il bello, il giusto, il bene, la cultura, l’etica, la solidarietà, il senso sociale, storico, economico, religioso, pur nella laicità, dello Stato – e in tal senso è l’eccezionalità culturale italiana, per una vita che si preoccupi di nutrire lo spirito, come direbbe il mio primo maestro, il Professore Buonocore, e che non sia limitata alle utilità, ma che abbia il senso di essere vissuta**.**

[Sergio De FELICE]